



UNA LEGGE A GARANZIA DELLA LAICITÀ?

di

Sergio Lariccia

(Professore ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Roma "La Sapienza")

18 dicembre 2003

A differenza di altre costituzioni, come per esempio quella italiana, che non affermano esplicitamente un principio di laicità come elemento fondante dello stato e dell'ordinamento, la costituzione francese del 4 ottobre 1958, nell'art. 2, dichiara che « La France est une République [..., laïque [...] »: una disposizione quest'ultima che va interpretata anche con riferimento alla legge francese del 9 dicembre 1905 relativa alla separazione delle chiese e dello stato. Come è noto, quando, nei giorni precedenti l'approvazione della carta dei diritti di Nizza del 15 dicembre 2000, venne proposto l'inserimento di una formula nel preambolo che facesse riferimento alle radici cristiane dell'Europa, fu proprio Jacques Chirac che dichiarò che la Francia non poteva approvare un testo che chiaramente configgeva con il carattere di laicità espressamente contemplato come valore essenziale della repubblica francese: e giustamente tale riferimento non è stato poi inserito neppure nel preambolo della costituzione europea tuttora in fase di approvazione.

I giuristi sanno che le disposizioni normative contenute nella carte dei diritti, nelle costituzioni, nelle leggi e in tutti gli atti normativi di un ordinamento sono proprio previste per creare "sensibilità" per il rispetto di certi valori e la rilevanza di certi principi: e le sensibilità per il rispetto di valori e la rilevanza di principi sono naturalmente diverse in ordinamenti con differenti tradizioni storiche e con costituzioni ispirate a principi assai diversi tra loro.

È questa una delle ragioni che spiega perché in Italia l'esigenza di rispettare il valore della laicità delle istituzioni civili suscita di solito limitata attenzione nelle aule parlamentari e nella società civile e il problema riguardante l'opportunità di approvare una legge sulla libertà religiosa riguarda soltanto alcuni studiosi di diritto ecclesiastico e di diritto costituzionale e alcune minoranze di cittadini impegnati nel manifestare con passione le idee nelle quali

credono, come è dimostrato dal fatto che, nella disattenzione generale, da anni un disegno di legge governativo sul tema è in attesa di essere approvato dal parlamento, anche perché il testo normativo proposto suscita giustificate apprensioni da parte di chi teme che la sua approvazione, nonostante il suo titolo, possa determinare gravi conseguenze per i diritti di libertà e di uguaglianza dei cittadini e delle formazioni sociali. In Francia ha suscitato invece in questi giorni un vivace dibattito la conoscenza di un rapporto presentato da una commissione presieduta dal professore e deputato Bernard Stasi e composta da quaranta saggi, che nel luglio scorso era stata incaricata da Jacques Chirac di studiare la questione detta della «laicità», dopo che lo stesso Chirac aveva dichiarato con enfasi «La laicità non è negoziabile». «La realtà che abbiamo scoperto – ha dichiarato il professor Stasi – è più grave di quanto ci aspettassimo: l'unità della Repubblica è in pericolo». La commissione, dopo centoventi audizioni e consultazioni, ha concluso i suoi lavori e fatto le sue proposte che si possono così sintetizzare: introduzione di norme più precise rispetto a quelle previste dalle disposizioni normative (leggi e circolari) già esistenti e approvazione di una legge chiarificatrice intesa a preservare il principio di laicità che in Francia, come si è detto, al contrario che in altri paesi d'Europa, ha dignità di principio costituzionale (solo uno dei componenti la commissione ha votato contro la soluzione dell'approvazione di una legge), via dalla scuola e dai luoghi pubblici tutti i segni « ostentatori di appartenenza religiosa e/o politica » (in pratica niente velo o foulard islamico, no a una grande croce esposta sopra i vestiti, no alla kippà ebraica), suggerimento che diventino giorni di vacanza scolastica la festa ebraica del Kippur e quella musulmana dell'Aid-el-Kebir e che ai dipendenti sia consentito di mettersi in ferie in una delle due feste. Secondo quanto risulta dalla lettura dei quotidiani, se il presidente Chirac si orienterà a favore della soluzione consistente nel prevedere una legge (la sua decisione è prevista per mercoledì 17 dicembre) è probabile che, al là di possibili contrasti nel dibattito parlamentare, destra e sinistra all'assemblée possano trovarsi d'accordo nel trasformare in legge e quindi in divieti le raccomandazioni della commissione.

Da quello che si apprende la società francese è divisa, come rivela un sondaggio (realizzato dall'istituto csa), dal quale risulta che il 57% dei francesi è favorevole a una legge chiara che metta al bando nelle scuole veli, croci e kippà, mentre il 41% è contrario (e solo il 2% - dato significativo – dichiara di non avere un'opinione sulla questione); e le donne sono meno favorevoli degli uomini perché più preoccupate della sorte che toccherà alle ragazze espulse dalla scuola. Le comunità cattoliche, protestanti e ortodosse hanno espresso la convinzione che « non è attraverso una legge che verranno risolte positivamente le difficoltà attuali »; contro la soluzione della legge si è anche espresso il consiglio francese del culto

musulmano, mentre più sfumata è la posizione delle istituzioni ebraiche. Diverso è l'orientamento che emerge in un appello al presidente Chirac pubblicato dal magazine *Elle*, firmato da trecento attrici, scrittrici e intellettuali: « In quanto garante della Costituzione – si legge nell'appello - vi chiediamo solennemente, al di là del principio della laicità, al quale teniamo tutte profondamente, di difendere con la più grande intransigenza il principio dell'eguaglianza dei sessi [...] Il velo islamico ci rimanda tutte, musulmane e non musulmane, a una discriminazione verso le donne che è intollerabile. Ogni compiacenza a questo riguardo sarà percepita da ogni donna di questo paese come una violazione personale della propria dignità e libertà ».

I problemi in discussione sono assai complessi e non possono certo essere tutti esaminati in una breve nota di commento. Eppure è forse possibile esprimere un'opinione che in sintesi riesca a cogliere alcuni degli aspetti fondamentali della problematica. Le questioni pratiche esaminate nel rapporto Stasi e sintetizzate nell'affermazione che in Francia ognuno deve essere libero di manifestare la propria appartenenza religiosa e/o politica ovunque ma non nei luoghi pubblici si pongono ormai in ogni paese dell'Europa occidentale, nei quali esistono ormai società fortemente multietniche, multireligiose e multiculturali nelle quali assume fondamentale importanza l'esigenza di integrazione delle popolazioni provenienti da altri continenti: non sarebbe dunque un male se, al di là delle comprensibili esigenze di rispetto per i diversi principi costituzionali vigenti nei singoli paesi d'Europa, le soluzioni adottate avessero un criterio di riferimento comune che tenesse conto dell'opinione che il principio di laicità debba intendersi oggi come un principio riferito a un modello di “neutralità attiva” delle istituzioni che impone, non solo in campo religioso, di favorire « l'espressione di tutte le possibili istanze (ideologiche, politiche, religiose, culturali), impedendo tuttavia l'affermarsi – non già l'esprimersi – di quelle che, per la loro intrinseca natura, abbiano uno scopo di prevaricazione derivante da un atteggiamento di integralismo esclusivo » (cfr. F. Rimoli, « Laicità », in *Dizionario costituzionale* a cura di M. AINIS, Roma-Bari, Laterza, 2000, 269).

Nei diversi paesi d'Europa vi sono molte ragioni che inducono a ritenere opportune scelte di politica legislativa che non pongano lo stato e le istituzioni al di sopra delle persone: in proposito, ha ragione a mio avviso chi sottolinea alcuni elementi in comune fra uno stato, come quello francese, che sembra orientarsi a favore del divieto legislativo di “ostentare” il proprio credo religioso e/o politico, e uno stato, come quello italiano, che si propone di impedire alla donna di accedere alla maternità (o di interromperla): in ambedue i casi si tratta, sia pure con evidenti differenze di modalità e di criteri, di forme di supremazia dello stato nei

confronti dei diritti di libertà delle persone che, in tempi nei quali tanto si parla del rispetto di fondamentali esigenze di “sussidiarietà”, devono valutarsi con giustificata preoccupazione.

Vi è infine molta differenza, come ha giustamente osservato di recente Stefano Ceccanti in una nota di commento nel *forum* telematico della rivista *Quaderni costituzionali* sul problema de “I crocefissi nelle scuole pubbliche tra fede e cultura”, tra i vincoli che si possono imporre al personale scolastico e alle istituzioni, nei cui confronti incombono maggiori di vincoli di neutralità, considerando il rilievo che in questi casi assume il modo in cui l’istituzione « si presenta ed è obiettivamente percepita », e i vincoli che si possono invece opporre ai singoli studenti nella vita scolastica e, più in generale, alle persone umane negli ospedali, nelle carceri e nei più svariati aspetti della vita associata: cittadini e non cittadini titolari di fondamentali diritti di libertà costituzionalmente garantiti e meritevoli di protezione nell’espressione delle loro personalità e identità.